

Proroga della sospensione delle rate dei mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 giugno 2023, n. 1.000 prorogata con delibera del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2024.

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui di cui all' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 GIUGNO 2023, n. 1002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU) n. 141 del 19 giugno 2023, prorogata con delibera del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2024.

CONTENUTI DELL'ORDINANZA

L'Art. 11 dell'Ordinanza ha disposto che l'evento costituisce causa di forza maggiore prevede che:

- i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
- entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

in mancanza di tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 Maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri :“ è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”.

Pertanto il termine del 24 maggio 2024 e' prorogato di 12 mesi.

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dovrà essere richiesta **entro il 31 Luglio 2024**.

La sospensione avrà durata **fino alla agibilità o all'abitabilità** dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Sarà possibile richiedere la sospensione **dell'addebito**:

1) dell'intera rata

ovvero

2) **della sola quota capitale** di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dal mutuatario in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento

Qualora si scelga l'opzione 2) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari o chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).